

Dall'altro, benché fosse in possesso di un documento che comprovava la partecipazione alle elezioni, l'APN non ha concesso neanche un giorno di viaggio al ricorrente, il quale si è spostato dalla sede di servizio al luogo delle elezioni. Il diniego dell'APN di concedergli perfino il minimo di giorni di viaggio viola manifestamente il principio di proporzionalità.

**Ricorso di Fiocchi Munizioni s.p.a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 gennaio 2001**

(Causa T-26/01)

(2001/C 108/47)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 29 gennaio 2001, Fiocchi Munizioni s.p.a., rappresentata dagli avvocati Ivo Van Bael, Enrico Adriano Raffaelli, Fabrizio Di Gianni e Renato Antonini, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare che, per i motivi esposti nel presente ricorso e per le conseguenze che se ne possono trarre, la Commissione è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 232 CE avendo omesso di pronunciarsi in merito alla denuncia della ricorrente, essendosi astenuta dall'adottare le decisioni del caso e non avendo emanato gli atti cui era tenuta.
- Condannare la Comunità alle spese di giudizio, onorari compresi.
- Adottare altre misure e provvedimenti che dovessero rendersi necessari in base ad equità.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente nella presente procedura — un'azienda attiva nel settore della produzione e della commercializzazione di armi e munizioni — afferma di avere presentato alla Commissione una denuncia relativa ad aiuti di Stato che sarebbero stati concessi dal Regno di Spagna alla società E.N. Santa Barbara, con sede in Spagna. In detta denuncia la ricorrente rilevava che tali supposti aiuti avrebbero causato una seria distorsione della concorrenza nel mercato degli armamenti, nel quale essa è diretta concorrente di Santa Barbara.

Dopo uno scambio di corrispondenza con la Commissione, la ricorrente ha inviato alla Convenuta una lettera di richiesta di agire ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 232 CE. Pur a seguito di questo sollecito, la Commissione non ha preso alcuna posizione. Pertanto la ricorrente significa che, a circa 20 mesi dall'invio della denuncia, la Commissione non ha preso posizione in merito all'esame preliminare da essa avviato.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere innanzitutto la violazione dell'obbligo di buona amministrazione, nella misura in cui la Commissione avrebbe dovuto concludere la fase preliminare della fattispecie entro un termine ragionevole.

Si ritiene in secondo luogo che la Convenuta abbia omesso di prendere posizione sulle richieste contenute nella denuncia.

**Ricorso di El Territorio Histórico de Alava — La Diputación Foral de Alava contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 febbraio 2001**

(Causa T-30/01)

(2001/C 108/48)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 9 febbraio 2001, El Territorio Histórico de Alava — La Diputación Foral de Alava, con sede in Alava (Spagna), rappresentato dagli avv. ti Dña. Marta Morales Isasi e D. Ignacio Sáenz-Cortabarría Fernández, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 28 novembre 2000, con cui è stato dato avvio al procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, con riguardo all'art. 14 della Norma n. Foral 18/1993;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Oggetto della decisione impugnata è l'art. 14 della Norma Foral di El Territorio Histórico de Alava del 5 luglio 1993, n. 18/1993, recante misure fiscali urgenti di sostegno agli investimenti ed al rilancio dell'attività economica. La misura contenuta nel detto articolo prevede l'esenzione dall'imposta sulle società delle imprese create negli anni 1993 e 1994 ed è stata emanata nell'ambito di un pacchetto di misure fiscali di sostegno agli investimenti ed al rilancio dell'attività economica.